

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Seduta n. 492

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

77° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2005

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3439) Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche degli articoli 569, 570, 591 e 591-bis del codice di procedura civile, in materia di espropriazione immobiliare

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
BOBBIO (AN)	21
BUCCIERO (AN)	9, 10

CALLEGARO (UDC)	Pag. 4, 10, 11 e <i>passim</i>
DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	21
* FASSONE (DS-U)	9, 16, 18 e <i>passim</i>
GUBETTI (FI)	9, 15, 16
* LEGNINI (DS-U)	5, 7, 8 e <i>passim</i>
NESSA (FI)	10
* SEMERARO (AN), relatore	5, 7, 8 e <i>passim</i>
TIRELLI (LP)	10, 22
VITALI, sottosegretario di Stato per la giustizia	5, 8, 12 e <i>passim</i>
ZICCONI (FI)	21
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	24

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3439) Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche degli articoli 569, 570, 591 e 591-bis del codice di procedura civile, in materia di espropriazione immobiliare

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

* PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3439, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Riprendiamo l'esame del nuovo testo predisposto dal relatore per il disegno di legge n. 3439, pubblicato in allegato al Resoconto stenografico. Ricordo che nella seduta antimeridiana abbiamo completato l'esame dell'articolo 1, comma 3.

Passiamo alla votazione del comma 3-bis dell'articolo 1 del testo base, che interviene sull'articolo 709-bis del codice di procedura civile che disciplina l'udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore nel procedimento di separazione personale dei coniugi.

Consentitemi di fare alcune brevi considerazioni su questo argomento. Si era pensato di risolvere la questione considerando che il tempo per depositare l'atto di divorzio è di tre anni a decorrere dalla prima comparizione. Approfondendo meglio tale aspetto, ci si rende però conto che il problema non è quello, perché è scontato che sia così. La questione è un'altra: per proporre la domanda di divorzio occorre che sia stata pronunciata e sia passata in giudicato la sentenza di separazione. Francamente non me la sono sentita, e non me la sento, di chiedere alla Commissione di modificare questa disposizione, perché costituirebbe uno strappo forte nell'economia generale delle disposizioni relative allo scioglimento del matrimonio e alla cessazione dei suoi effetti civili. Ho quindi individuato una soluzione, che mi sembra sia più adeguata e coerente con l'intervento che stiamo attuando complessivamente. Si tratta dell'armonizzazione delle disposizioni relative alla separazione, segnatamente dell'articolo 709-bis del codice di procedura civile, con le disposizioni già vigenti in materia di divorzio. L'articolo 709-bis, nel testo attuale, recita: «All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si applica altresì l'articolo 184». Questa disposizione è identica a quella contenuta nel comma undicesimo dell'articolo 4 della legge che regola la procedura del divorzio. La proposta è di aggiungere, così come avviene per l'articolo 4 della legge sul divorzio, le parole: «Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva

relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio».

Vi sarebbe così assoluta armonia tra le due disposizioni e verrebbe risolto il problema del decorso del tempo.

CALLEGARO (*UDC*). Perché solo l'appello immediato?

* PRESIDENTE. Perché così è per il divorzio, per far passare la sentenza in giudicato in tempo congruo.

Passiamo pertanto alla votazione.

(*Il Presidente accerta la presenza del numero legale*)

Metto ai voti il comma 3-*bis* dell'articolo 1.

È approvato.

(*All'unanimità*)

Passiamo alla votazione del comma 4 dell'articolo 1. In tale comma 4 troviamo le disposizioni inerenti alla disciplina transitoria e le modifiche al decreto sulla competitività con riferimento alla sua entrata in vigore. Riassumo lo schema su cui la Commissione si è orientata. In particolare, le citate disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1), si riferiscono alle modifiche che riguardano l'articolo 474 del codice di procedura civile. La proposta è quella di modificare l'entrata in vigore delle modifiche in oggetto da 120 giorni, come originariamente previsto nel cosiddetto decreto sulla competitività, a 180 giorni, per rendere la disposizione in armonia con tutte le altre. La norma può peraltro entrare in vigore senza necessità di disposizioni transitorie.

Il comma 3-*quinquies* del cosiddetto decreto sulla competitività riguarda le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-*bis*), b-*ter*), c-*bis*), c-*ter*), c-*quater*, e-*bis*) ed e-*ter*), 3-*bis* e 3-*ter*, lettera a), che sono tutte quelle che si riferiscono a modifiche del codice di rito con riferimento al processo di cognizione, al processo cautelare, al procedimento di separazione tra i coniugi e al procedimento di divorzio. La proposta è quella di elevare il termine di entrata in vigore da 120 a 180 giorni, termine che, per inciso, cadrebbe intorno al 10-11 novembre, quindi in data sostanzialmente identica a quella che dovrebbe essere prevista dal decreto-legge che il Governo ha adottato in via cautelare per affrontare il problema. Uniformità rispetto a tale ulteriore strumento legislativo vi è anche con riferimento alla norma transitoria qui introdotta, la quale stabilisce che le nuove disposizioni si applicano nei procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

Da ultimo abbiamo la previsione contenuta nel comma 3-*sexies*, sempre del decreto-legge n. 35 del 2005, che a seguito delle discussioni che abbiamo avuto è stato così riformulato: «Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), dal numero 2 al numero 43-*bis*» – sono sostanzialmente tutte

le disposizioni in materia di esecuzione – «e di cui al comma 3-ter, lettere b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore centoottanta giorni dopo la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia già è stata ordinata la vendita la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore, ma se il bene non è aggiudicato o assegnato il giudice procede adottando nuova ordinanza secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni vigenti che continuano ad applicarsi anche per ogni altro atto successivo. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima della data di entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione richiamate dal presente comma».

Questa è, in sintesi, la soluzione proposta ieri.

SEMERARO, *relatore*. È stato introdotto anche il riferimento agli interventori senza titolo.

* PRESIDENTE. Qui la soluzione impiegata è quella di stabilire l'efficacia, come norma generale, del criterio *tempus regit actum*. Con riferimento al procedimento della vendita si applicano le disposizioni previgenti, se previgente è l'ordinanza che ha disposto la vendita. Quindi, per esempio, se il creditore ha già cominciato a fare la pubblicità secondo le norme previgenti, la vendita proseguirà secondo le stesse fino alla sua naturale conclusione. Se la vendita non dovesse avere luogo e quindi il giudice si trovasse secondo le disposizioni previgenti nella condizione di fissare un nuovo incanto e di riavviare la macchina, lo farà secondo le nuove disposizioni.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Lo scrimine è la vendita, quando questa è stata disposta ed effettuata. Se infatti la vendita è stata disposta ma non effettuata si applicano le nuove norme.

* LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, non ho nulla da osservare circa quanto disposto dai nuovi commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, da inserire nell'articolo 2 del decreto-legge sulla competitività, mentre nutro delle perplessità sul comma 3-*sexies*. Nulla da eccepire sulla parte che recita: «Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore», mentre non concordo con la previsione dell'applicabilità delle nuove norme nel caso in cui il bene non sia stato aggiudicato o assegnato. Ritengo infatti preferibile, al fine di evitare incertezze applicative, stabilire che la disciplina oggi in vigore continui ad applicarsi in tutti i casi in cui sia già stata ordinata la vendita. Propongo pertanto al relatore di espungere la seguente frase: «ma, se il bene non è aggiudicato o assegnato, il giudice procede adottando nuova ordinanza secondo quanto previsto dalle nuove disposi-

zioni vigenti che continuano ad applicarsi anche per ogni altro atto successivo».

Inoltre, si dice che «l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima della data di entrata in vigore delle modifiche (...)». Secondo tale formulazione – ne accennava ieri il senatore Fassone – dalla data di approvazione della legge n. 80 del 2005 alla data di entrata in vigore del nuovo processo esecutivo, ovvero a novembre, si potrà continuare a spiegare l'intervento senza titolo esecutivo. Siamo convinti di questo? Personalmente nutro delle perplessità perché si potrebbe verificare una «accelerazione» degli interventi, pur di non munirsi di titolo esecutivo. È uno spazio temporale a favore dei creditori, che sanno che a novembre entrerà in vigore il nuovo sistema e nel frattempo hanno la possibilità di scegliere se intervenire ancora senza titolo esecutivo.

* PRESIDENTE. L'obiezione, senatore Legnini, è senz'altro fondata. Si tratta semplicemente di calibrare le diverse soluzioni al problema dell'individuazione di una disciplina transitoria.

Vi sono tre possibilità. Possiamo dire che questa disposizione entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore della legge che stiamo per approvare, se tutto va bene entro la metà di agosto; gli effetti pratici slitterebbero al 15 settembre, perché si tratta di atti che scontano l'interruzione dei termini per le ferie estive, a meno che non decidiamo di assumere provvedimenti correttivi per l'applicazione della norma. Seconda ipotesi possibile: possiamo fissare una data eventuale. Nulla ci impedisce di dire: «conserva efficacia l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo avvenuto» – ad esempio – «prima del 30 marzo 2005» o «prima del 30 giugno 2005». Ma queste norme sono sempre state fonte di polemica, anche perché sono norme che poggiano sul nulla. Abbiamo a lungo discusso sulla durata di tre anni del periodo di accantonamento della somma prima della sua restituzione finale; in questo caso la previsione sarebbe ancora più artificiosa. Terza soluzione: la disposizione entra in vigore insieme alle altre norme coordinate sulla materia il 15 novembre.

Poiché penso si debba scartare la soluzione intermedia, stiamo discutendo di un periodo che va dal 15 settembre al 15 novembre. Sulla bilancia da una parte c'è la corsa al deposito degli interventi senza titolo esecutivo, dall'altra una maggiore confusione per gli operatori che dovrebbero fare i conti con un'entrata in vigore «a geometria variabile». Questo è, credo, il problema su cui confrontarsi. Stiamo per varare una riforma epocale, tanto per abusare di un termine già abusato. Se pure dovesse succedere che per due mesi qualcuno si precipiti a depositare interventi privi di titolo esecutivo, così è stato per sessant'anni.

Invece, per quanto riguarda l'altra osservazione, nonostante la parola definitiva spetti al Governo, mi permetto di dire che, avendo comunque contribuito alla redazione materiale di questo testo, non ho difficoltà ad eliminare questa parte, che sostanzialmente consentiva, nel caso in cui il bene non fosse venduto, di ripartire non già con un nuovo incanto ma

con offerte che il giudice è obbligato ad accogliere e con tutto il nuovo «armamentario» che la nostra previsione conteneva. Torno a dire ciò che più volte abbiamo ripetuto: a fronte di una riforma vieppiù condivisa il tentativo è quello di estenderla il più possibile. Quindi su questo punto mi rimetto davvero alla Commissione.

* LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, sarei disponibile ad accettare e votare favorevolmente l'ultimo punto che riguarda l'intervento perché sappiamo a cosa andiamo incontro e lo stiamo valutando e non si tratta di un fatto straordinario.

Insisto invece perché venga espunta la questione relativa ad una più estesa applicabilità delle nuove norme ai procedimenti pendenti. Siamo infatti compiendo un'operazione di rilevante ampliamento dell'applicabilità della nuova disciplina alle procedure esecutive pendenti per le quali non è stata fissata una vendita, andare oltre a mio modo di vedere è una forzatura. Potremmo rischiare di trovarci di fronte a moltissimi problemi: pensiamo al sistema delle opposizioni che oggi è nuovo e che ha una sua scansione temporale, pensiamo alla vendita senza incanto eccetera. Il nuovo processo esecutivo, che è ben strutturato e congegnato, dovrebbe essere applicato utilizzando vecchi documenti, vecchi fascicoli e vecchie relazioni di stima. Pertanto, alla stessa procedura applicheremmo due sistemi diversi. Tale obiezione non vale per le procedure per le quali non è stata ordinata la vendita per la prima volta, perché in quel caso il giudice dell'esecuzione ha la possibilità di adeguare gli atti e gli strumenti al nuovo sistema poiché appunto non è ancora partita la fase della vendita del bene.

* PRESIDENTE. Senatore Legnini, certamente, questa soluzione è più ardita rispetto a quella adottata con riferimento all'intervento dei creditori. In merito vorrei però conoscere anche il parere del relatore e del rappresentante del Governo.

* SEMERARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sul testo proposto. Per la verità, il momento essenziale della procedura esecutiva, immobiliare o mobiliare che sia, è la vendita del bene: pertanto, è evidente che se la vendita non è stata eseguita e quindi il bene non è stato aggiudicato, riparte un procedimento del tutto nuovo; se invece la vendita è stata effettuata all'incanto deve essere ripetuto l'incanto oppure si può svolgere con un sistema diverso. L'evento determinante e sotto certi aspetti conclusivo della procedura esecutiva è l'aggiudicazione e la vendita. In assenza di questa mi sembra che sia tutto ancora in trattazione.

Né può scoraggiarci il riferimento che pure è stato fatto ad eventuali opposizioni. Parlando delle opposizioni dobbiamo infatti far riferimento alla loro possibile natura: se si tratta di opposizioni all'esecuzione allora viene messo in contestazione il diritto e questo coinvolge tutta l'esecuzione, fin dalla sua origine; se si tratta di opposizioni agli atti esecutivi bisogna vedere a quale atto è stata fatta opposizione e quindi il riferimento

è anche specifico. Se è fatta opposizione a una vendita già stabilita secondo la vecchia procedura è infatti evidente che il giudice non potrà fissare una nuova vendita se ritiene rilevante risolvere prima la questione relativa all'opposizione proposta. Quindi, non vedo sostanzialmente intralci di alcun genere.

L'attuale formulazione del comma risponde all'esigenza davvero sentita di risolvere con immediatezza tantissime procedure che, qualora non venisse adottata, probabilmente rimarrebbero bloccate.

Anche il discorso dell'intervento mi sembra perfettamente calzante, perché non esiste una norma che non abbia effetti più o meno immediati nella realtà operativa. A un certo punto ci dobbiamo rendere conto che è cambiata la norma; se uno lo sa e deve fare un intervento è meglio che lo faccia prima, in modo tale che anche l'andamento della procedura risulti in un certo qual modo accelerato.

Ciò posto, ribadisco il mio orientamento favorevole al testo proposto.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, mi rendo conto delle perplessità sollevate dal senatore Legnini, ciò nonostante ritengo valido l'impianto del nuovo comma 3-*sexies*, così come formulato. Ad ogni modo, come Governo, poiché percepisco con piacere un concorso unanime della Commissione su questo provvedimento, premesso che preferirei che tale formulazione rimanesse in essere, mi rimetto alla valutazione della Commissione.

* LEGNINI (*DS-U*). Vorrei far osservare – purtroppo non ho qui con me le relative norme – che la relazione di stima secondo il nuovo sistema deve contenere molti elementi che prima non erano prescritti, ad esempio la destinazione urbanistica eccetera. Come la mettiamo?

SEMERARO, *relatore*. Parte un processo *ex novo*.

LEGNINI (*DS-U*). Ma allora occorre rifare la perizia, riparte la procedura e non si accelerano i tempi.

* PRESIDENTE. Comunque colleghi, come mi sembra saggiamente chiosasse il Governo, il patrimonio dell'unanimità che finora si è registrato su questo provvedimento non può essere disperso a cuor leggero. Peraltro, questa disposizione voleva in definitiva indurre l'interprete verso una certa direzione; qualora fosse espunta questa dicitura tale direzione non gli sarà comunque preclusa. Quindi si lascia ancora un certo margine all'interprete, seppur meno impulsivo ma pur sempre esistente.

Ciò posto, propongo di accogliere il suggerimento del senatore Legnini.

* LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, presento pertanto l'emendamento 1.4 che recita: «Al comma, 4, al capoverso 3-*sexies* ivi richiamato le parole: ", ma se il bene non è aggiudicato o assegnato, il giudice pro-

cede adottando nuova ordinanza secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni vigenti che continuano ad applicarsi per ogni altro atto successivo" sono sopresse».

* FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, esprimo soltanto un dubbio. L'ultima proposizione relativa all'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo si presta ad essere letta nel senso che ci sono delle situazioni in cui una persona interviene legittimamente ed acquisisce delle aspettative giuridiche e queste poi gli sono tolte.

* PRESIDENTE. Perché? L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima della data di entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura civile e relative disposizioni di attuazione richiamate dal presente comma.

FASSONE (*DS-U*). Un intervento successivo non sarebbe possibile perché inammissibile.

* PRESIDENTE. Si potrebbe allora stabilire che chi è intervenuto prima, poiché la nuova legge stabilisce che non ha più titolo per partecipare, viene escluso. Qui si vuole precisare semplicemente che tali interventi conservano efficacia. È chiaro che successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni non potranno più essere effettuati.

BUCCIERO (*AN*). Il collega Fassone, in sostanza, si chiede: se l'intervento conserva efficacia, poi, cambiando la norma, queste persone cosa perderanno un domani? Un diritto? Quindi utilizzano il vecchio rito.

* FASSONE (*DS-U*). Volevo solo essere rassicurato sul fatto che questa disposizione non configuri astrattamente ed in linea teorica un intervento che, pur legittimo quando posto in essere, successivamente viene privato delle facoltà che gli si connettono.

* PRESIDENTE. Di qui l'uso del termine «conserva». Comunque, soffermiamoci su questo punto anche agli effetti di un contributo interpretativo. La volontà sottesa a questa disposizione è ancora quella del diritto quesito: il creditore che, prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (che hanno effettivamente contenuti profondamente innovativi), aveva legittimamente avviato la propria partecipazione a una procedura esecutiva, pur non essendo munito di titolo, continuerà a partecipare alla stessa procedura.

GUBETTI (*FI*). La rassicurerebbe aggiungere «conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento»?

* FASSONE (*DS-U*). Questo è ovvio. Mi domando se alle stesse conclusioni, sulle quali concordo, non si giungerebbe anche in assenza di que-

sta precisazione. Se davvero la introduciamo nel testo vuol dire che introduciamo una distinzione.

* PRESIDENTE. Questo è senz'altro vero, senatore Fassone. Tuttavia avvocati e magistrati – lei stesso ne è stato testimone – hanno sollevato l'esigenza di norme di precisazione. Sono anch'io convinto che non scrivendo nulla comunque l'effetto non cambierebbe, però devo anche dire che, aggiungendo questa precisazione, non si determina un effetto contrario.

SEMERARO, *relatore*. A mio parere la disposizione ha un effetto esplicativo.

BUCCIERO (*AN*). Se l'intervento dei creditori privi di titolo esecutivo conserva efficacia, vorrà dire che, alla distribuzione del ricavato, questi non avranno necessità di munirsi del titolo esecutivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Legnini.

È approvato.

Passiamo alla votazione del comma 4 dell'articolo 1.

CALLEGARO (*UDC*). Dichiaro il voto favorevole dell'UDC.

NESSA (*FI*). Anche Forza Italia dichiara il proprio voto favorevole.

BUCCIERO (*AN*). A nome del Gruppo Alleanza Nazionale dichiaro il mio voto favorevole.

TIRELLI (*LP*). Anche il Gruppo Lega Padana voterà a favore di tale comma.

* PRESIDENTE. Metto ai voti il comma 4 dell'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

(*All'unanimità*).

Passiamo all'esame e alla votazione del comma 5 dell'articolo 1.

Si tratta di un'operazione di coordinamento, relativa all'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Lo metto ai voti.

È approvato.

(*All'unanimità*).

Passiamo all'esame delle disposizioni accantonate dell'articolo 1.

La lettera *c-bis*) del comma 2 dell'articolo 1 recita: «al numero 17), all'articolo 534-*bis* del codice di procedura civile ivi richiamato le parole «a un dottore commercialista o esperto contabile» sono sostituite con le seguenti: «a un commercialista»».

Ho effettuato le verifiche che ci eravamo riservati di fare e ho consultato anche gli uffici della Presidenza del Consiglio, in merito all'emanando decreto legislativo che istituisce l'Albo unico dei commercialisti e degli esperti contabili, per quanto attiene le competenze dei ragionieri. Questi ultimi potranno continuare a svolgere le funzioni che già ora loro competono.

La questione sostanzialmente è nei seguenti termini. L'Albo unico dei commercialisti e degli esperti contabili è suddiviso in due sezioni, A e B: la sezione A è dedicata ai commercialisti, la sezione B agli esperti contabili.

CALLEGARO (*UDC*). Sono compresi anche coloro che hanno concluso i corsi triennali di laurea?

* PRESIDENTE. Leggo dallo schema del decreto legislativo: «L'Albo è diviso in due sezioni, denominate rispettivamente "Sezione A Commercialisti" e "Sezione B Esperti contabili". La Sezione A Commercialisti comprende i dottori commercialisti e i ragionieri commercialisti».

In sostanza vi è una tripartizione del sistema: dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed esperti contabili.

L'articolo 1, comma 3, dello schema del decreto legislativo stabilisce: «Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività: (...)», e fa riferimento a tutto ciò che concerne il fallimento, l'amministrazione giudiziaria, l'assistenza o la funzione ausiliaria a quella del giudice.

Da ciò deriva che la soluzione da praticarsi è quella suggerita dal senatore Bucciero, e quindi quella di usare semplicemente la parola «commercialisti».

CALLEGARO (*UDC*). Allora, gli esperti contabili di cui alla sezione B chi sarebbero? Gli ex ragionieri?

* PRESIDENTE. No, gli ex ragionieri sono compresi nella sezione A e sono ora definiti ragionieri commercialisti.

Quindi nella sostanza la lettera *c-bis*) diviene la seguente: «*c-bis*) al n. 17), all'articolo 534-*bis* del codice di procedura civile ivi richiamato le parole: "a un dottore commercialista o esperto contabile" sono sostituite con le seguenti: "a un commercialista"».

Metto pertanto ai voti la lettera *c-bis*) del comma 3 dell'articolo 1.

È approvata.

(*All'unanimità*).

Metto ai voti la lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 1.

È approvata.

(*All'unanimità*).

Passiamo ora all'esame ed alla votazione della lettera *m-bis*) del comma 2 dell'articolo 1, della quale parimenti era stato disposto l'accantonamento.

Questa ulteriore proposta è sollecitata da magistrati che si occupano di esecuzioni, in particolare di esecuzioni immobiliari, anche se direi che il problema riguarda in generale tutte le esecuzioni. Con essa si propone di inserire dopo il capoverso n. 43 dell'articolo 2, comma 3, lettera *e*), del cosiddetto decreto sulla competitività un capoverso numero 43-*bis* che recita: «All'articolo 631, al primo comma, dopo le parole: "all'udienza" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita"».

L'articolo 631 del codice di procedura civile disciplina gli effetti della mancata comparizione delle parti all'udienza e quindi la cancellazione e l'estinzione del processo. Il proposito è quello di stabilire che questa norma resti ferma, salvo nelle occasioni in cui ha luogo la vendita, cioè la decisione sulle offerte presentate, ovvero l'incanto, perché a quel punto i giochi sono fatti e deve essere maggiormente tutelata – questo è l'effetto pratico – la posizione dell'offerente che si è presentato. La disposizione nel suo complesso recita: «se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il giudice dell'esecuzione fissa un'udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti», con quel che segue.

CALLEGARO (*UDC*). Quando si parla di udienza a quale ci si riferisce, alla prima o alla seconda?

PRESIDENTE. A tutte.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è favorevole a questa norma.

PRESIDENTE. Metto ai voti la lettera *m-bis*) del comma 2 dell'articolo 1.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

(*All'unanimità*).

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1. Il senatore Tirelli, suo presentatore, ha accolto la richiesta di riformulazione avanzata dal Governo.

SEMERARO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

* LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, sono contrario a questo emendamento, in particolare alla lettera *b*) del testo. Se ben interpreto, con questo emendamento si tende a introdurre la possibilità per l'ufficio postale di ricevere telematicamente l'originale e la copia di tutti gli atti giudiziari in materia civile, con ciò sostanzialmente attribuendo agli uffici postali non più, come avviene oggi, una funzione loro propria, quella di notifica degli atti giudiziari, e soprattutto di recapito dei plichi postali, ma funzioni di vera e propria certificazione e di ausilio che sono proprie dell'ufficiale giudiziario. Stabilendo che «l'ufficio postale trae dall'atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce alle stesse il timbro di vidimazione...» si attribuisce all'ufficio postale, quindi anche a persone assolutamente inesperte (anche se le Poste si muniranno certamente di persone all'altezza), una funzione molto delicata come quella della certificazione degli atti.

PRESIDENTE. Non si tratta di questo, senatore Legnini.

* LEGNINI (*DS-U*). Qui si dice che il notificante esegue la notificazione di atti trasmettendoli per via telematica all'ufficio postale, sottoscritti con firma digitale. L'ufficio postale trae dall'atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce alle stesse il timbro di vidimazione. L'ufficio postale compila quindi le buste ed i moduli e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario.

PRESIDENTE. Sì, ma questa frase va tradotta dal «postalese», senatore Legnini.

* LEGNINI (*DS-U*). Solo per evitare che l'avvocato si rechi, come fa tutti i giorni, a portare copia originale dell'atto da notificare, attribuiamo una funzione molto delicata agli uffici postali; però tale funzione implica l'esercizio di una responsabilità di non poco conto, quella nella sostanza di certificazione della conformità degli atti, anche se mi rendo conto che non è un'espressione appropriata questa, perché l'autenticità deriva dalla firma digitale. Per tale ragione sono contrario a questo emendamento. Abbiamo favorevolmente accolto una serie innumerevole di inno-

vazioni del sistema delle notificazioni ed altro, con l'introduzione di moderni sistemi di comunicazione, trasmissione di dati, notificazione eccetera. Qui però mi sembra che stiamo un po' andando oltre.

* PRESIDENTE. Vorrei che rimanesse agli atti il mio disaccordo sull'interpretazione che viene data a questa disposizione con riferimento alla certificazione di conformità. Si dice che l'ufficio postale trae da un originale una copia su supporto cartaceo, la stampa apponendo in calce le stesse firme di vidimazione e mette il timbro «Poste italiane».

LEGNINI (*DS-U*). Nella sostanza svolge un'attività che è quella dell'ufficiale giudiziario.

* PRESIDENTE. No, senatore Legnini, perché la funzione dell'ufficiale giudiziario, cioè quella di garantire la conformità tra l'originale e la copia, è tradotta nell'assunzione di responsabilità da parte del notificante, il quale deve trasmettere il documento munendolo di propria firma digitale. È come se dicesse: sto dando da notificare questo atto, l'uno è l'originale, l'altra è la copia conforme. Del resto, quando notifica l'atto di citazione, l'ufficiale giudiziario non si mette a controllare se l'atto originale è conforme.

LEGNINI (*DS-U*). Qui è il notificante che trasmette la copia. Quindi sembrerebbe che l'ufficiale giudiziario venga totalmente pretermesso dal procedimento di notifica.

PRESIDENTE. Certamente è così, ma è nel quadro della legge n. 53 del 21 gennaio 1994.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Probabilmente stiamo dicendo la stessa cosa perché stiamo precisando il senso della proposta.

Ci sembra di capire che con tale emendamento si volesse dare maggiore spazio alle notifiche in via telematica nell'intento di snellire il procedimento, però ci sembrava mancasse la pronta conoscibilità dell'esito dell'atto da parte dell'avvocato. Si tratta pertanto di un atto complementare, che non intende riconoscere alcun potere, alcuna facoltà all'impiegato postale, che deve mettere solo un timbro, che ha un valore soltanto storico e non di certificazione, perché l'atto è comunque pervenuto per via telematica. Ciò serve a comunicare in anticipo l'esito della notifica all'avvocato, tutto qui. Si tratta di una abbreviazione di termini nell'interesse della speditezza e delle strategie difensive della parte.

In definitiva, non mi sembra che con la riformulazione abbiamo riconosciuto un potere in capo all'impiegato postale analogo a quello dell'ufficiale giudiziario. Egli prende l'atto, che è arrivato per via telematica, ne fa una copia, ci mette il timbro e la dà all'avvocato; questi sa in quel mo-

mento che l'esito della notifica è stato positivo e quindi può avviare tutta una serie di attività consequenziali alla notifica dell'atto.

* LEGNINI (*DS-U*). Chiedo scusa se intervengo nuovamente. L'articolo 59 del codice di procedura civile attribuisce all'ufficiale giudiziario la funzione di notificazione degli atti. Ciò significa che, secondo il codice vigente, quell'attività, anch'essa di ausilio dell'attività giudiziaria, è propria dell'ufficiale giudiziario e richiede necessariamente il suo intervento.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo scusa a mia volta, ma non è così. Quella norma va letta alla luce della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, che dicono che gli avvocati possono utilizzare autonomamente lo strumento della notifica, scavalcando l'ufficiale giudiziario.

* PRESIDENTE. Sono convinto di persuaderla, senatore Legnini.

L'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994 recita: «L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura, a norma dell'articolo 83 (...) può eseguire la notificazione di atti in materia civile ed amministrativa e stragiudiziali a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente».

La legge del 1994, quindi, «salta» l'ufficiale giudiziario e consente all'avvocato di notificare direttamente a mezzo del servizio postale.

L'emendamento del senatore Tirelli si limita a dire che questa facoltà può essere esercitata anche con mezzo telematico, a norma del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, che disciplina il sistema di certificazione e di attestazione della veridicità degli atti. Non c'è truffa e non c'è inganno.

* LEGNINI (*DS-U*). Non immaginavo assolutamente vi fosse inganno, almeno nella norma richiamata, relativa all'attività del difensore, che sappiamo è munito di un potere di autenticazione degli atti in materia civile.

Allora, il difensore per via telematica con firma digitale e l'addetto dell'ufficio postale, una persona qualunque, appone il timbro e notifica. Come potete facilmente constatare, le garanzie della notifica sono molto, molto attenuate.

GUBETTI (*FI*). Se invece di stampare l'atto su carta, vi fosse una copia telematica andrebbe bene?

* PRESIDENTE. Ritengo che l'emendamento presentato dal senatore Tirelli si collochi a tutto titolo nella legge del 1994, di cui rappresenta «l'anima elettronica». Quello che la legge del 1994 consentiva di fare con la carta, questa disposizione consente di fare ancora con la carta, ma con la carta prodotta dall'ufficio postale.

GUBETTI (*FI*). L'unico problema sta proprio nel passaggio dal formato elettronico a quello cartaceo ad opera dell'ufficio postale.

PRESIDENTE. L'ufficio postale assume la propria responsabilità in riferimento al fatto che ha fedelmente stampato l'atto.

* FASSONE (*DS-U*). Vorrei aggiungere una considerazione generale. La notificazione è un rito – e segue una certa procedura – in quanto attesta unicamente che una persona ha ricevuto un atto. Altro è l'idoneità di quell'atto a produrre gli effetti. L'ufficiale giudiziario non si limita alla consegna, ma deve svolgere tutta un'altra serie di attività, che evidentemente l'ufficio postale non può eseguire. Quello che è importante affermare è che la notifica si limita a garantire che un soggetto ha ricevuto un atto, e questa esigenza viene soddisfatta.

PRESIDENTE. Non siamo riusciti a persuadere il senatore Legnini e me ne dispiaccio.

LEGNINI (*DS-U*). Annuncio pertanto la mia astensione dalla votazione di tale emendamento.

* PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Tirelli.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Nell'articolo 2 sono contenute tutta una serie di disposizioni di modifica al codice di procedura civile che facevano parte dell'atto Senato 2430 e abbinati, licenziato dalla Commissione in sede referente, sulle quali abbiamo operato uno *screening* informale tra i Gruppi di maggioranza e di opposizione per capire quali di esse possano essere introdotte nel disegno di legge al nostro esame. Do per acquisiti i contenuti intrinseci delle singole disposizioni e quindi mi limito a indicarle per titolo e rubrica.

Il primo intervento riguarda l'articolo 92, in materia di spese. In merito la Commissione in sede referente stabilì che il giudice, se intende procedere alla compensazione – e ciò continua a rimanere una sua facoltà – deve tuttavia indicarne le ragioni nella motivazione.

Le modifiche all'articolo 136, in materia di comunicazione mediante biglietto, sono volte ad aggiungere la possibilità della comunicazione a mezzo telefax o posta elettronica, da parte della cancelleria.

La modifica all'articolo 145, in materia di notificazione alle persone giuridiche, introduce la possibilità della notifica diretta alla persona fisica che rappresenta l'ente, nel momento in cui ne è indicata la qualità.

Ancora in materia di notifica è l'intervento sugli articoli 140 e 143, come sull'articolo 147, in merito al tempo della notificazioni, che è esteso dalle ore 7,00 alle ore 21.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si tratta della minoriforma della procedura civile.

* PRESIDENTE. La modifica all'articolo 155 estende la proroga dei termini per il compimento di atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato, fermo restando che in tale giornata è comunque tenuta udienza.

La modifica all'articolo 170 prevede la possibilità per il giudice di autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, lo scambio o la comunicazione di notificazioni o comunicazioni anche a mezzo telefax o posta elettronica.

Le modifiche degli articoli 186-*bis* e 186-*ter* sono invece volte a soddisfare la necessità che il giudice disponga la comparizione delle parti se le rispettive istanze sono presentate fuori dall'udienza.

Di particolare importanza è poi la modifica dell'articolo 186-*quater*, con cui si intende stabilire che l'ordinanza acquista efficacia di sentenza impugnabile se la parte intimata non si attiva entro un certo tempo per manifestare volontà contraria, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria. L'importanza deflativa di questa disposizione la cogliamo tutti.

Le modifiche agli articoli 255 e 256 riguardano invece il testimone. È aggiornata la sanzione nei confronti del testimone che omette di presentarsi, ma è anche soppressa la disposizione, che peraltro era in pratica già soppressa, relativa all'arresto del testimone da parte del giudice che lo deve ascoltare.

La modifica all'articolo 293 stabilisce che la parte dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento di legge, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, al fine di armonizzare le disposizioni in oggetto con il sistema del giudice monocratico.

La modifica all'articolo 634 riguarda invece le prove documentali che devono assistere il decreto ingiuntivo.

La modifica all'articolo 642 estende alla fattispecie del riconoscimento di debito da parte del debitore la possibilità di concessione del beneficio dell'esecuzione provvisoria.

La modifica dell'articolo 787, relativo al processo di vendita di beni mobili in sede di divisione, è invece di puro coordinamento: si faceva riferimento al «notaio delegato», mentre si deve ora parlare di «professionista delegato».

Così pure la modifica all'articolo 788 è sostanzialmente di coordinamento rispetto alle previsioni ora approvate con riferimento alla vendita e all'esecuzione di beni immobili; con essa si intende stabilire che quando occorre procedere alla vendita di immobili il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita. Il terzo comma di tale articolo è poi sostituito dal seguente: «La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti». Anche in questo caso, come per

il precedente, il riferimento al termine «notaio», presente al quarto comma, deve essere sostituito con il termine «professionista».

Al comma 2 dell'articolo 2 sono poi inserite una serie di modificazioni che riguardano le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Partendo dal primo comma dell'articolo 2, vorrei ora conoscere le osservazioni dei colleghi.

* LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, non ho alcuna osservazione da fare al riguardo, trattandosi di norme che avevamo già ampiamente discusso nella fase pregressa di esame di questo disegno di legge e avendo svolto in quella sede un'attività di confronto informale volta a selezionare le norme utili a migliorare il processo. Segnalo l'assoluta utilità e positività delle norme che riguardano l'equiparazione del sabato alla domenica per quanto concerne la scadenza degli atti (modifica utile a ben esercitare l'attività difensiva), nonché delle norme che riguardano una maggiore severità e precisione dell'intimazione e una maggiore severità nei confronti del testimone che non compare in udienza e quelle che introducono una più ampia possibilità di concedere la provvisoria esecuzione nei procedimenti monitori.

Insomma, si tratta di disposizioni di coordinamento di alcune norme già esistenti nel codice, senza alcun dubbio migliorative del sistema processuale, rispetto alle quali la nostra opinione è assolutamente favorevole.

In conclusione, faccio solo osservare, ma non per amore di polemica, che la norma, che condivido, inerente alla notificazione degli atti dalle 7 alle 21,00 necessita di una certa attenzione per quanto riguarda le notifiche telematiche introdotte con l'emendamento proposto dal senatore Tirrelli, perché se queste sono effettuate dopo le 21 sono nulle.

PRESIDENTE. Bisognerebbe pur trovare un postino che lavora dopo le 21.

* FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, alla lettera *q*) si prevede l'amplificazione delle possibilità di ottenere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo quando la documentazione sia sottoscritta dal debitore. Mi domando se non si possa prevedere una documentazione proveniente dal venditore che dilaterrebbe tale possibilità quando è comunque comprovato il diritto ma non c'è una sottoscrizione. Faccio un esempio. Una lettera nella quale si chiede ancora un mese di tempo, senza altre firme, potrebbe esser utilizzata.

Se però si teme con questo di andare oltre, non insisto.

* SEMERARO, *relatore*. È una felice intuizione, ma occorrerebbe poi accertare la provenienza, il che comporta l'impossibilità di emettere un'ingiunzione specie se provvisoriamente esecutiva.

* PRESIDENTE. Il comma 2 dell'articolo 103 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile si riferisce al testimone. Il termine di tre giorni prima dell'udienza, entro il quale il testimone deve essere avvertito, è spostato e diventa, più civilmente, di sette giorni.

La lettera *b*) del comma 2 indica il contenuto dell'intimazione. La legge 17 agosto 1907, n. 642, infine, contiene specificazioni sull'orario dei giorni festivi.

Il relatore ha presentato l'emendamento 2.1, relativo a un aspetto su cui non si era prima convenuto. Si tratta di una questione concernente l'articolo 283 del codice di procedura civile ampiamente dibattuta dalla Commissione. Tra le varie opinioni espresse prevalse quella che sostiene che la sentenza di primo grado continua ad essere provvisoriamente esecutiva; il giudice dell'appello continua ad avere la facoltà di sospendere l'esecuzione provvisoria, ma il grave e fondato motivo in forza del quale può essere sospesa l'esecuzione provvisoria deve comprendere – questa è la portata innovativa della disposizione – anche la possibilità di insolvenza di una delle parti, in particolare della parte che incassa una somma in forza della sentenza. La Commissione inoltre, in sede referente (e l'emendamento questo rappresenta), stabilì di bilanciare tale innovazione fornendo uno strumento in più per il magistrato, che è quello della sospensione in tutto o in parte dell'efficacia esecutiva della sentenza, con l'attribuzione o meno della cauzione.

Immagino che il senatore Legnini si esprima in senso contrario su tale emendamento.

CALLEGARO (*UDC*). Tutta la giurisprudenza va in questo senso.

LEGNINI (*DS-U*). La giurisprudenza, per la verità, dice diversamente. Sono comunque contrario a tale emendamento.

* PRESIDENTE. Poiché si tratta di una questione delicata, ho cercato di fare personalmente degli accertamenti in tutte le occasioni possibili, con magistrati e avvocati. L'indicazione è unanime sul maggiore equilibrio che questa disposizione attribuisce al sistema rispetto all'attuale, che è informato a principi di puro diritto, probabilmente non discutibili, ma che sfuggono al comune sentire delle parti coinvolte.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

SEMERARO, *relatore*. Signor Presidente, ritengo indispensabile approvare la proposta di coordinamento Coord. 1.1 ai fini dell'armonizzazione del sistema.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento Coord. 1.1, presentata dal relatore.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

* LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole al disegno di legge in esame, benché vi siano state e vi siano perplessità e anche marginali contrarietà su punti non sempre secondari come, da ultimo, quello relativo alla provvisoria esecuzione in appello.

Comunque, nel disegno di legge nel suo complesso prevalgono nettamente gli elementi positivi. Si è cercato di dare soluzione, infatti, a taluni problemi interpretativi che già la prima lettura della legge n. 80 del 2005 aveva posto agli studiosi, alla magistratura e agli avvocati; al contempo, si è fatto un lavoro di coordinamento fra le norme introdotte e il testo del codice di procedura civile rimasto in vigore. Va aggiunto che vengono risolti in modo soddisfacente i problemi di diritto transitorio, relativamente alla individuazione delle fasi applicative di questa innovazione del processo civile.

Abbiamo già avuto modo di esprimere la nostra opinione favorevole su moltissime delle norme contenute sia nella parte della riforma introdotta con il decreto sulla competitività, sia nel provvedimento oggi al nostro esame. Abbiamo però nel contempo manifestato la nostra più ferma contrarietà e la nostra critica sul metodo che è stato seguito, che ha spezzato in modo ingiustificato un percorso di riforma che era partito bene, che era unitario, che aveva visto il concorso propositivo e attivo dell'opposizione e che, invece, il Governo ha voluto spezzare.

Rimaniamo molto critici sulle deleghe chieste ed ottenute dal Governo, riguardanti la riforma del rito davanti alla Corte di cassazione e la riforma dell'arbitrato. Vogliamo però con questo voto favorevole dimostrare anche, oltre alla condivisione di merito delle norme introdotte, che l'opposizione, quando si tratta di introdurre norme che migliorano effettivamente il sistema giustizia, rendendolo più efficiente, moderno ed equo nell'interesse dei cittadini, non solo non si sottrae al confronto, ma coopera per pervenire a un disegno riformatore il più possibile condiviso.

Ribadisco pertanto il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra.

CALLEGARO (*UDC*). Signor Presidente, abbiamo discusso moltissimo di tutte le innovazioni contenute nel disegno di legge al nostro esame e penso che questa sia una delle poche volte in cui è stata raggiunta l'unanimità nella nostra Commissione. Mi sembra che più di così non si possa fare.

Tutte le innovazioni introdotte sono state discusse e concordate ampiamente, per tale ragione il Gruppo dell'UDC voterà favorevolmente.

* PRESIDENTE. Anche il disegno di legge sull'amministratore di sostegno ha ricevuto l'unanime voto dell'opposizione e della maggioranza e nella sostanza ciò è avvenuto anche per altre disposizioni importanti per il comune sentire del Paese, quale quelle sul maltrattamento del animali.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole per le ragioni già ricordate. Mi sembra che questo sia uno di quei casi in cui abbiamo provveduto a legiferare partendo dalla necessità di una giustizia, in questo caso civile, più efficiente e più capace di rispettare i diritti e i bisogni dei cittadini, confrontando proficuamente e senza pregiudizi le esperienze professionali. Questo lo dico io che sono estraneo al settore e che ho vissuto dall'esterno con particolare interesse la discussione di questo provvedimento, la quale, anche nelle obiezioni sollevate, ha sempre evidenziato una convergenza tra senatori del centro-sinistra e del centro-destra. Credo che in questo caso abbia giovato l'aver ragionato in termini di riforma con un oggetto specificamente dato e con l'intenzione di apportare tutti i miglioramenti possibili. Forse c'è stata persino qualche concessione procedurale di troppo, come c'è stato rimproverato da parte di alcuni colleghi del centro-sinistra, ma riteniamo che queste fossero in qualche misura anche giustificate dal clima di collaborazione intelligente che abbiamo registrato nel corso di tutte queste sedute. Non si tratta ovviamente solo di una questione di metodo ma credo che il metodo abbia comunque prodotto una sostanza condivisibile.

Per tali ragioni dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

ZICCONI (*FI*). Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia voterà favorevolmente, consapevole che si tratta di un provvedimento legislativo di grande utilità il cui contenuto è soddisfacente, come dimostra il giudizio unanime di tutti i colleghi.

BOBBIO (*AN*). Signor Presidente, Alleanza Nazionale voterà a favore di questo provvedimento. Dopo vari tentativi e varie iniziative settoriali ed episodiche delle scorse legislature finalmente ci accingiamo a varare un provvedimento che affronta nodi importantissimi della procedura civile, dal processo di cognizione a quello di esecuzione, alla separazione dei coniugi, non solo venendo incontro finalmente alla necessità delle parti processuali e all'esigenza della magistratura di un'amministrazione

pronta e veloce della giustizia civile, ma anche e soprattutto venendo incontro finalmente in maniera decisa e radicale agli interessi dei cittadini per una giustizia civile rapida e efficiente. È un passaggio di grande importanza che ci accingiamo a compiere anche nella direzione generale di miglioramento del sistema Paese che questa maggioranza ha intrapreso.

Questa riforma avrà un grandissimo influsso positivo, ne sono convinto, per esempio sul sistema generale della competitività, sullo snellimento dei meccanismi e sul miglioramento della tenuta sociale complessiva. Si tratterà di una riforma che, incidendo in maniera drasticamente positiva sui tempi della giustizia civile, andrà a incidere anche, aspetto questo non sempre sufficientemente sottolineato, su quei momenti di credibilità che in molte, troppe parti del nostro Meridione la criminalità organizzata riesce ancora ad acquisire, offrendosi di amministrare una giustizia «civile» nei confronti degli interessi dei cittadini al posto della troppo lunga giustizia civile dello Stato. Stiamo compiendo un deciso passo in avanti in questo senso e ancora una volta ci muoviamo nella direzione dei cittadini.

Un'ultima notazione: Alleanza Nazionale prende atto con viva soddisfazione che questa volta l'opposizione ha badato ai contenuti normativi e ai bisogni della gente più che a fare politica di mera contrapposizione. Prendiamo atto, a poche ore di distanza dalla conclusione dell'esame del provvedimento di riforma dell'ordinamento giudiziario, che questa volta l'opposizione si schiera con noi su un testo forte e importante con un voto a favore dei cittadini.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, il Gruppo della Lega voterà a favore del provvedimento augurandosi che il sistema, che difficilmente accetta novità di questa portata, non trovi degli anticorpi, come già avvenuto la volta precedente, per rendere inefficaci le norme che il Parlamento ha emanato.

* FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, volevo chiedere la parola prima che intervenisse il collega Bobbio semplicemente perché mi sembra giusto esprimere un ringraziamento a lei e al relatore per aver contribuito a creare un clima che è stato apprezzato da tutti. L'ultimo intervento mi indurrebbe a dire che questo clima si crea quando le leggi non devono servire a qualcuno o a qualcosa.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo base predisposto dal relatore, così come modificato.

È approvato.

(*All'unanimità*).

Propongo infine di conferire mandato al relatore medesimo a riformulare il titolo del disegno di legge in coerenza con le modificazioni introdotte, nonché ad effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento formale necessari.

Poiché non si fanno osservazioni il mandato resta così conferito.

I lavori terminano alle ore 16,15.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 3439

d'iniziativa dei d'iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, SEMERARO, AYALA, LEGNINI, CENTARO, CALLEGARO, DALLA CHIESA, BOREA, CARUSO Luigi, ZANCAN, TIRELLI, MAGISTRELLI, GUBETTI, CALVI, BUCCIERO, BOBBIO, CIRAMI, FEDERICI, ZICCONI, MANFREDI e FASSONE

«Modifica degli articoli 569, 570, 591 e 591-bis del codice di procedura civile, in materia di espropriazione immobiliare»

NUOVO TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER IL DISEGNO
DI LEGGE N. 3439

Articolo 1

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *c-ter*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, all'articolo 183 del codice di procedura civile ivi richiamato, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185».

1-*bis*) All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente:

«*c-quater*) All'articolo 185 del codice di procedura civile, al primo comma è premesso il seguente: "Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116"».

2. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), all'articolo 474 del codice di procedura civile, ivi richiamato sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 2) del secondo comma è sostituito dal seguente:

«le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;»;

2) al numero 3) le parole «o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute» sono soppresse.

3) al terzo comma è aggiunto infine il seguente periodo: «Delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma il precetto deve contenere trascrizione integrale ai sensi dell'articolo 480, secondo comma».

b) al numero 5), al comma 2 dell'articolo 492 del codice di procedura civile, ivi richiamato, le parole: «nel comune» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei comuni del circondario» e dopo le parole: «in mancanza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto».

c) il numero 8) è sostituito dal seguente:

«8) all'articolo 510 sono apportate le seguenti modificazioni:

8.1) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo, se gli stessi ne fanno istanza.»;

8.2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario perché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Su istanza di uno dei predetti creditori, qualora lo stesso si sia munito di titolo esecutivo, ovvero, decorso il termine di tre anni, su istanza di ciascuna delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione, anche parziale, della somma accantonata.».

c-bis) al numero 17), all'articolo 534-bis del codice di procedura civile ivi richiamato le parole: «a un dottore commercialista o esperto contabile» sono sostituite con le seguenti: «a un commercialista».

d) dopo il numero 17) è inserito il seguente:

«17-bis) All'articolo 534-ter le parole: "con incanto" sono soppresse e la parola: "notaio" ovunque ricorra, è sostituita con la seguente: "professionista"»;

e) al numero 20.2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.».

f) 1) il numero 21) è sostituito dal seguente:

21) All'articolo 560 i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice dell'esecuzione dispone, con ordinanza non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguita a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento se a ciò non si oppone l'aggiudicatario o l'assegnatario dell'immobile o se questi non lo esentano.

Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità».

g) al numero 26), al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 569 del codice di procedura civile, ivi richiamato, la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»,

g-bis) al numero 26), all'articolo 569 del codice di procedura civile ivi richiamato, al terzo comma, dopo le parole: «il giudice con la medesima ordinanza» sono inserite le seguenti: «stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione e»;

h) dopo il numero 26) è inserito il seguente:

«26-bis) all'articolo 570 le parole: "e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568" sono sostituite dalle seguenti: ", del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore"».

i) al numero 27), all'articolo 571 del codice di procedura civile, ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: «Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni.», sono soppresse:

2) dopo il secondo comma è aggiunto in fine il seguente: «L'offerta è irrevocabile, salvo che:

1. il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573;
2. il giudice ordini l'incanto;
3. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta».

i-bis) al numero 27) , all'articolo 572, ivi richiamato, al quarto comma le parole «anche in questi casi» sono soppresse;

i-ter) al numero 31), all'articolo 584 del codice di procedura civile ivi richiamato all'ultimo, le parole: «Nel caso di diserzione della» sono sostituite con le seguenti: «Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa *alla*» e dopo le parole: «primo comma» sono inserite le seguenti: «, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo,»;

l) al numero 33), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 591 ivi richiamato, al primo comma le parole «non crede di» sono sostituite dalle seguenti «decide di non»;

2) L'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile, ivi richiamato, è sostituito dal seguente:

«Art. 591-*bis*. – (*Delega delle operazioni di vendita*). – Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.

Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-*bis*, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;

2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;

3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;

4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;

5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

- 6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
- 7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;
- 8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;
- 9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;
- 10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
- 11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
- 12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.
- 13) ordina alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista *delegato* presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-*quater* delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale

risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.»;

m) al numero 42), all'articolo 624-*bis* del codice di procedura civile, ivi richiamato, al primo comma, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «L'istanza può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a venti giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito, e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima.»;

m-bis) dopo il numero 43 è inserito il seguente:

43-bis), all'articolo 631, al primo comma, dopo le parole «all'udienza» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita,».

3. All'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, al comma 3-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 169-*bis* ivi richiamato le parole: «e ai dottori commercialisti» sono sostituite con le seguenti: «e ai commercialisti»;

b) all'articolo 169-*ter* ivi richiamato, alla lettera *c)* le parole: «o esperti contabili» sono sostituite con le seguenti: «e dei commercialisti»;

c) dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«*c-bis)* L'articolo 173 è abrogato»;

d) alla lettera *d)* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 173-*quater*, ivi richiamato, nella rubrica, le parole: «con incanto» sono soppresse;

2) dopo l'articolo 173-*quater*, ivi richiamato, è inserito il seguente:

«Art. 173-*quinquies*. – (*Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto*). – Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma

pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, delle indicazioni di cui allo stesso articolo 571.

L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto.

Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni».

e) alla lettera *e)*:

1) all'articolo 179-*bis* ivi richiamato le parole: «, dottori commercialisti e esperti contabili» sono sostituite dalle seguenti: «e commercialisti»;

2) all'articolo 179-*ter* ivi richiamato le parole: «, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili» ovunque ricorrano sono sostituite con le seguenti: «e dei commercialisti».

3-*bis*. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, al comma 3, alla lettera *e-ter*), all'articolo 709-*bis* ivi richiamato, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio».

4. All'articolo 2 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 3-*quater* è sostituito dai seguenti:

«3-*quater*) Le disposizioni di cui al comma 3, lettera *e)*, numero 1), entrano in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3-*quinqies*) Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere *b-bis*), *b-ter*), *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*), *e-bis*) ed *e-ter*), 3-*bis* e 3-*ter*, lettera *a)*, entrano in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

3-*sexies*) Le disposizioni di cui al comma 3, lettera *e)*, dal numero 2) al numero 43-*bis*), e di cui al comma 3-*ter*, lettere *b)*, *c)*, *c-bis*), *d)*, *e)* ed *f)*, entrano in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore, ma, se il bene non è aggiudicato o assegnato, il giudice procede adottando nuova ordinanza se-

condo quanto previsto dalle nuove disposizioni vigenti che continuano ad applicarsi anche per ogni altro atto successivo. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima della data di entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione richiamate dal presente comma.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, commi 3-*quater*, 3-*quinquies* e 3-*sexies* del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, numero 80, come introdotti dal comma 4.

EMENDAMENTI

1.4

LEGNINI

Al comma, 4, al capoverso 3-sexies ivi richiamato le parole: «, ma se il bene non è aggiudicato o assegnato, il giudice procede adottando nuova ordinanza secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni vigenti che continuano ad applicarsi per ogni altro atto successivo» sono soppresse.

1.0.1

TIRELLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"Il notificante che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già disciplinate dal D.lg. 23 gennaio 2002, n. 10 e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445». Nel caso di cui al comma 1:

a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all'ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relata di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8;

b) l'ufficio postale trae dall'atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce alle stesse il timbro di vidimazione. L'ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all'articolo 2 e, inserita la copia, o le copie, nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all'avvocato notificante, sempre a mezzo del servizio postale, l'originale dell'atto vidimato, con la relazione di notificazione;

c) su espressa richiesta dell'avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell'atto, l'ufficio postale da conferma in via telematica dell'avvenuta consegna dell'atto».

Articolo 2

1. Al codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 92, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».

b) All'articolo 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato a mezzo del servizio postale.»;

2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi».

c) All'articolo 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente ove nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

2) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente ove nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143».

d) L'articolo 147 è sostituito dal seguente:

«Art. 147. – (*Tempo delle notificazioni*). – Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21».

e) All'articolo 149, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto».

f) All'articolo 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa».

g) All'articolo 170, quarto comma, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni».

h) All'articolo 186-*bis*, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione».

i) All'articolo 186-*ter*, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione».

l) All'articolo 186-*quater*, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notifi-

cato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza».

m) All'articolo 255, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro»;

n) All'articolo 256, le parole: «Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone» sono soppresse;

o) All'articolo 293, il primo comma è sostituito dal seguente: la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni»;

p) All'articolo 634, secondo comma, la parola: «autentici», ovunque ricorra, e le parole: «, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e» sono soppresse;

q) All'articolo 642, secondo comma, dopo le parole: «grave pregiudizio nel ritardo,» sono inserite le seguenti: «ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;» e la parola: «ma» è soppressa;

r) all'articolo 787 le parole «il notaio delegato» sono sostituite dalle seguenti «il professionista delegato»;

s) all'articolo 788 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti.»;

3) al quarto comma la parola «notaio» è sostituita con l'altra «professionista»;

2. All'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette giorni»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«L'intimazione a cura del difensore contiene:

1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro».

3. All'articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «, ancorché festivo» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «Nei giorni festivi si chiude alle dodici» sono soppresse.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura civile indicate nell'articolo 2, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, come introdotto dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.

EMENDAMENTO

2.1

IL RELATORE

All'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:

n-bis) L'articolo 283 è sostituito dal seguente:

«Art. 283. – (*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello*). – Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione».

Articolo 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO**Coord. 1.1**

IL RELATORE

Al comma 1 è premesso il seguente:

«01 All'articolo 2, comma 3, lettera c-ter) del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dell'articolo 1, comma 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, all'articolo 183 del codice di procedura civile ivi richiamato, al sesto comma, le parole »per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte« sono sostituite con le seguenti »per replicare alle domande ed eccezioni modificate dall'altra parte».
